

IL CROCIFISSO «AFFERMA» LA LAICITÀ, MA IL GIUDICE LA NEGA
Commento critico a Tar Veneto, sent. 22 marzo 2005 n. 1110

di Jlia Pasquali Cerioli

Con la sentenza 22 marzo 2005 n. 1110 il Tar Veneto ha rigettato il ricorso di un genitore che chiedeva l'annullamento della delibera di lasciare esposto il crocifisso nelle aule adottata dal consiglio di istituto di una scuola patavina frequentata dai figli. La decisione conferma l'evidente contrasto giurisprudenziale sulla presenza del simbolo religioso nelle strutture pubbliche, che vede opposto l'orientamento dei giudici amministrativi all'indirizzo della più recente giurisprudenza ordinaria di merito e legittimità¹. La posizione assunta del Tar Veneto era, francamente, prevedibile; soprattutto dopo che la Corte costituzionale, con la laconica ordinanza n. 384/2004², di manifesta inammissibilità del quesito sollevato proprio da quel tribunale regionale, non ha indicato alcun criterio interpretativo utile al giudice *a quo*, chiamato a decidere, per affrontare la questione in base al referente costituzionale invocato³. La prudenza del giudice delle leggi è singolare, visto che la corte ricopre un ruolo primario nell'elaborazione della laicità e dei suoi «corollari»⁴, e al tempo stesso intelleggibile, data la delicatezza del tema nei suoi riflessi politici – di fronte al dubbio sulla compatibilità tra l'esposizione del crocifisso e il richiamato principio supremo. La cautela della corte ha favorito una continuità della linea esegetica tracciata dal Consiglio di Stato nell'ormai quasi

¹ Mi riferisco alla nota sentenza della cassazione penale sul caso «Montagnana» (cass. pen., sez. IV, sent. 1 marzo 2000 n. 439, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2000/3, pp. 846 ss.), le cui argomentazioni sono state riprese dalla discussa ordinanza del 23 ottobre 2003 del tribunale de L'Aquila (in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2003/3, p. 717).

² Corte cost., ord. 13 dicembre 2004 n. 389, in *Giur. cost.*, 2004, fasc. 6.

³ Sul punto si vedano le considerazioni critiche di A. PUGIOTTO, *Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un'ordinanza pilatesca*, in *Diritto&Giustizia*, 2005, fascicolo 3, pp. 85 ss.

⁴ Il termine è di G. CASUSCELLI, «L'evoluzione della giurisprudenza costituzionale» in materia di vilipendio della religione, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2001/3, pp. 1119 ss., in cui l'A., ricostruendo il modello di laicità disegnato dalla corte, ha individuato i seguenti corollari del principio: «Suo fondamento pluralista. Irrilevanza del dato numerico. Irrilevanza del dato sociologico. Divieto di discipline differenziate in base all'elemento religione. Dovero dell'equidistanza e dell'imparzialità. Regola della distinzione degli ordini. Doverosa tutela delle minoranze religiose. Legittimità della legislazione promozionale di tutela della libertà di religione. Specificità degli interessi confessionali da tutelare con lo strumento pattizio». Per un quadro generale degli interventi del giudice delle leggi in materia ecclesiastica si veda A. ALBISETTI, *Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, III ed., Milano, 2000.

ventennale parere n. 63 del 1988⁵. La sentenza in esame continua a percorrere nella sostanza questa via, seppure con i formali «aggiornamenti» dovuti di fronte allo sviluppo della giurisprudenza costituzionale sui contenuti della laicità, ascritta al rango di principio supremo nel 1989⁶, un anno dopo il pronunciamento del massimo organo di giustizia amministrativa.

Concentrerò questo breve commento solo su alcuni aspetti di interesse del provvedimento, tralasciando la pur rilevante questione circa l'abrogazione implicita⁷ delle norme che prescrivono l'esposizione del crocifisso, esclusa dal collegio veneto in conformità alla posizione espressa dal consiglio di stato nel citato parere. Rilevo tuttavia che l'assunto, come coerente conseguenza, ha condotto il Tar a ritenere che la presenza del simbolo non possa essere rimessa alla volontà della comunità scolastica, perché imposta dal diritto. Secondo il tribunale, a prescindere da questo rilievo, una soluzione simile sembra in ogni caso da escludersi, in quanto «appare dubbio che in siffatta materia, che coinvolge le libertà individuali, possa essere la maggioranza a decidere». Il passaggio, che si scontra con l'orientamento di parte della dottrina⁸, mi sembra invece apprezzabile, malgrado sia privo del (necessario) riferimento al dovere di imparzialità della p.a.⁹ (art. 97, primo comma, cost.) nell'organizzare i luoghi destinati al servizio pubblico di istruzione, da osservarsi a prescindere dall'orientamento religioso, ideologico o filosofico degli utenti e dell'autorità

⁵ Cons. stato, parere 27 aprile 1988 n. 63, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1989/1, pp. 197 ss.

⁶ Corte cost., sent. 12 aprile 1989 n. 203, in *Giur. cost.*, 1989, I, pp. 898 ss.

⁷ In giurisprudenza ha sostenuto l'abrogazione implicita delle norme sull'esposizione del crocifisso la citata sentenza n. 439 del 2000 della cassazione penale, il cui orientamento è stato ripreso dalla richiamata ordinanza 23 ottobre 2000 del tribunale de L'Aquila. Sul tema, in dottrina, si confronti L. ZANNOTTI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, in *Dir. eccl.*, 1990, I, pp. 328 ss.; segnalò inoltre, raccolti nel volume collettivo *La laicità crocifissa. Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. BIN - G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI, Torino, 2004, i recenti contributi di G. D'ALESSANDRO, *Un caso di abrogazione indiretta?*, pp. 96 ss.; N. MARCHEI, *La vigenza delle norme regolamentari a seguito dell'entrata in vigore della Carta costituzionale*, pp. 201 ss.; P. VERONESI, *Abrogazione «indiretta» o quaestio? Il crocifisso, i luoghi pubblici e la laicità sotto la lente della Corte*, pp. 311 ss.

⁸ In questo senso, S. FERRARI, *Segni della fede nelle istituzioni*, in *Il Regno*, 1995, fasc. 16; più recenti, R. BOTTA, *Simboli religiosi e autonomia scolastica*, in *Corr. giur.*, 2004/2, p. 242; S. CECCANTI, *E se la Corte andasse in Baviera*, in AA.VV., *La laicità*, cit., in particolare pp. 21 ss., in cui l'A. suggeriva il ricorso ad una sentenza additiva della corte costituzionale che dichiarasse le norme sull'esposizione del simbolo incostituzionali nella parte in cui non prevedono che la presenza del simbolo sia decisa nell'ambito dell'autonomia scolastica; M. CARTABIA, *Il crocifisso e il calamaio*, in AA.VV., *La laicità*, cit., in particolare pp. 69 ss.; C. PANZERA, «Juristen böse Christen»? *Crocifisso e scuole pubbliche, una soluzione «mite»*, in AA.VV., *La laicità*, cit., pp. 251 ss.;

⁹ Sul legame tra il principio di imparzialità della p.a. e il principio di laicità dello stato si veda lo studio di G. CASUSCELLI, *Uguaglianza e fattore religioso*, in *Dig. disc. pubbl.*, XV, Torino, 2000, pp. 428 ss.; in tema si confronti inoltre F. RIMOLI, *Laicità*, in *Enc. giur.*, XVIII, Roma, 1996, pp. 8 ss.

scolastica. Del pari, concordo con il collegio quando si discosta¹⁰ dalla distinzione tra simboli «attivi» e simboli «passivi», categoria nella quale alcuni autori collocano il crocifisso¹¹.

Il provvedimento mi sembra inoltre condivisibile laddove, in poche righe, confuta la «suggestiva» tesi sostenuta nel giudizio costituzionale dall'avvocatura generale dello stato a difesa del crocifisso, la cui presenza sarebbe dovuta in quanto simbolo della chiesa cattolica, unico «alleato di diritto internazionale» menzionato in costituzione. Il giudice amministrativo si limita a osservare che il simbolo non è riferibile alla sola religione cattolica, e che il richiamo nella carta fondamentale dei patti del Laterano non incide comunque sulla portata del principio di laicità, sovraordinato, quale principio supremo, alla norme di derivazione concordataria. I rilievi che si potrebbero aggiungere sul punto sono numerosi. In questa sede mi limito a segnalare che la difesa erariale è ferma ad una vetusta concezione formalistica del diritto ecclesiastico, superata da quando la materia è stata rivisitata a fondo in chiave di *legislatio libertatis*¹².

Dissentito invece dalla pronuncia in esame quando indica come fulcro della decisione la necessità di una individuazione dei significati che il crocifisso evoca, per verificarne la liceità dell'esposizione in riferimento alla laicità dello stato¹³. L'intento contraddice una riflessione che il collegio medesimo ammette, ove evidenzia che il simbolo «assume per sua stessa natura un contenuto polisemico, anche nello stesso momento storico, oltre che subire modifiche sia nel corso del tempo sia in relazione al contesto in cui si colloca». Invero, i giudici amministrativi non sembrano badare alla circostanza che essi stessi implicitamente riconoscono come qualsiasi tentativo di isolare uno o più messaggi dell'immagine non possa essere, in ogni caso, esaustivo, conducendo ad esiti relativi, legati alla visione soggettiva del destinatario. Pertanto, il notevole sforzo profuso nel rintracciare una valenza del simbolo compatibile con il principio di laicità risulta indebolito dall'intima contraddizione che vizia alla base l'impianto interpretativo della sentenza, in quanto a quell'eventuale significato

¹⁰ Osserva il Tar: «non appare utilizzabile il concetto di simbolo attivo distinto da quello di simbolo passivo, richiamato in alcune sentenze degli Stati Uniti d'America, anche perché la differenziazione appare basata più sull'atteggiamento del ricettore, difficilmente determinabile a priori, che riferita alla natura del simbolo medesimo».

¹¹ In questo senso P. CAVANA, *La questione del crocifisso in Italia*, in http://www.olir.it/areetematiche/75/documents/Cavana_questionedelcrocifisso.pdf, maggio 2004, p. 13, per il quale il crocifisso assume il carattere di «simbolo passivo [...], la cui presenza silenziosa non assume alcuna valenza impositiva o preclusiva, nel senso che, a differenza della partecipazione ad atti di culto o del rifiuto di determinati alimenti, essa non impone o preclude alcun comportamento, commissivo od omissivo, tra cui anche l'espressione di altre fedi o convinzioni ideologiche».

¹² Sul punto rinvio al saggio di E. VITALI, *Legislatio libertatis e prospettazioni sociologiche nella recente dottrina ecclesiasticistica*, in *Dir. eccl.*, 1980, I, pp. 24 ss., ricco di riferimenti bibliografici.

¹³ Nella sentenza di legge: «[l]a questione si sposta quindi su quale sia il significato o i significati che tale particolare simbolo evoca, per verificare, alla luce delle norme vigenti, principalmente di rango costituzionale, se essi siano o meno compatibili con la sua esposizione in una scuola pubblica».

«conciliante» se ne possono contrapporre con piena legittimità altri, magari opposti. La diligente ricostruzione del principio supremo che il provvedimento offre si dimostra dunque sterile, poiché strumentale all'indagine criticata.

Proseguendo, il Tar rileva come il crocifisso costituisca un simbolo storico – culturale, «dotato di una valenza identitaria riferita al nostro popolo», a cui però deve essere riconosciuta «anche» una valenza religiosa tuttora attuale. Questa ammissione (i cui termini, tuttavia, sono a mio parere da invertire: il crocifisso nasce come simbolo religioso e solo successivamente assume un significato storico e culturale) è stata posta – giova ricordarlo - alla base del giudizio di non manifesta infondatezza del quesito di legittimità sollevato dal medesimo giudice¹⁴. Di fronte ad essa il tribunale avrebbe pertanto dovuto arrestarsi e pronunciarsi in favore della illegittimità della presenza dell'effigie (in quanto) religiosa per contrasto la laicità dello stato, nel nucleo costituito da quella «distinzione di ordini distinti» che «caratterizza nell'essenziale»¹⁵ il principio supremo. La separazione tra sfera temporale e sfera spirituale, che, paradossalmente rispetto al proprio orientamento, il tribunale amministrativo correttamente utilizza addirittura per definire il concetto di laicità¹⁶, comporta infatti l'assenza di titolarità dello Stato nel rappresentare qualsivoglia interesse attinente allo «specifico religioso»¹⁷, anche se in modo simbolico¹⁸. Nel caso del crocifisso la questione assume un'intensità ancora superiore, in quanto le modalità concrete di esposizione dell'immagine, che campeggia in maniera evocativa alle spalle dell'«autorità» (l'insegnante a scuola, il giudice nell'aula di giustizia), conducono all'identificazione della struttura pubblica con il segno di fede.

Il tribunale non coglie il limite, ma, anzi, si spinge oltre. Non curandosi del divieto che il principio di separazione degli ordini impone alla valutazione da parte di qualsivoglia organo dello stato (autorità giudiziaria compresa) del contenuto dogmatico di ogni credo, la decisione propone addirittura una lettura «teologica» del simbolo¹⁹. Il giudice amministrativo tocca il punto dopo essersi dilungato in un quadro personale dell'incidenza dei principi cristiani su

¹⁴ Nella citata ordinanza n. 389 del 2004 la corte costituzionale ricorda come il tribunale amministrativo, in punto di non manifesta infondatezza della questione, abbia sostenuto che il «Crocifisso è essenzialmente un simbolo religioso cristiano, di univoco significato confessionale; e che l'imposizione della sua affissione nelle aule scolastiche non sarebbe compatibile con il principio supremo della laicità dello Stato».

¹⁵ Con queste parole, corte cost., sent. 8 ottobre 1996 n. 334, in *Giur. cost.*, 1996, pp. 2919 ss.

¹⁶ Nella sentenza in commento si legge: «[l]aicità o aconfessionalità non significa affatto l'opposto di religione o di religiosità, ma più semplicemente che lo Stato democratico riconosce una valenza autonoma alla sfera religiosa come estranea alla sua volontà di determinazione».

¹⁷ L'espressione è di G. CASUSCELLI, *Concordati, intese e pluralismo confessionale*, Milano, 1974, p. 163.

¹⁸ Sul punto si veda A. VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento civile e interessi religiosi*, IX ed., Milano, 1998, pp. 35 ss.

¹⁹ In senso conforme, pur partendo da presupposti diversi e giungendo a soluzioni opposte, si confronti P. CAVANA, *La questione*, cit., p. 7.

«quelle idee di tolleranza, eguaglianza, e libertà che sono alla base dello Stato laico moderno» ed aver individuato, con approccio culturale soggettivo, un «filo che collega tra loro la loro la rivoluzione cristiana di duemila anni fa, l'affermarsi in Europa del “*habeas corpus*”, gli stessi elementi cardine dell'illuminismo». Non è mancato neppure un passaggio di orgoglio regionale, in cui viene citato «un colto frate operante secoli fa nella Repubblica di Venezia, il quale, anticipando i tempi, delineò in un'epoca difficile i principi di libertà reciproca delle due sfere statale e religiosa e quindi proclamò contestualmente la laicità dello Stato e l'autonomia della religione». Siamo di fronte ad una risposta al *thema decidendum* radicata attorno ad una «opinione», per molti culturalmente condivisibile, ma per sua natura «relativa», e dunque inidonea a fondare un provvedimento giurisdizionale. In altri termini, la motivazione della sentenza poggia su un convincimento formato dall'interpretazioni di dati di natura extra – giuridica, malgrado l'art. 101 cost. sancisca la soggezione del giudice «soltanto alla legge»²⁰ e non alla proprie inclinazioni (religiose, ideologiche e) culturali. Basti ricordare, infatti, che il principio (giuridico) di laicità affermato dalla corte costituzionale italiana, distante dal contenuto del concetto proposta dalle fonti conciliari, citate dal collegio²¹, postula un ampio pluralismo sia religioso che culturale, che impone all'ordinamento di non riconoscere un ruolo guida ad alcuna visione specifica.

Si diceva della lettura teologica della croce, che il tribunale vorrebbe addirittura «rettamente intesa» (*sic!*), come se la ricordata polivalenza significativa del simbolo potesse condurne ad una lettura «giusta» o «sbagliata». Nella sentenza si legge: «i simboli religiosi in genere implicano un meccanismo logico di esclusione [...] con la sola eccezione del cristianesimo, ove ben compreso [...], il quale considera secondaria la stessa fede dell'onnisciente di fronte alla carità, cioè al rispetto per il prossimo». La violazione del principio di separazione degli ordini è evidente, con pregiudizio reciproco dell'autonomia tra sfera temporale e sfera spirituale. Il giudice, infatti, nell'offrire una lettura del significato religioso del crocifisso, da un lato pone l'esito dell'indagine alla base di un provvedimento giurisdizionale dello stato, inserendo nel tessuto di quest'ultimo un elemento di valutazione ad esso estraneo; dall'altro, si appropria del ruolo di interpretare il contenuto dogmatico dell'immagine con l'esercizio di una sorta di «*munus docendi*», funzione che l'indipendenza e la sovranità del potere spirituale nel proprio ordine riserva alla libertà della chiesa. E' tuttavia il Tar stesso a consegnare la prova della debolezza delle proprie argomentazioni quando cita

²⁰ L'importanza di una lettura sistematica dell'art. 101 cost. insieme alle altre disposizioni che costituiscono il micro – settore di norme costituzionali circa il fattore religioso è sottolineata da G. CASUSCELLI, *Uguaglianza*, cit.

²¹ Il collegio richiama la *Gaudium et spes*, n. 76.

ad esempio il caso dell'università statale di Tunisi: «nessuno potrebbe contestare il senso simbolico, inclusivo e assertivo [...] dei versetti del Corano inneggianti alla misericordia divina esposti in bella vista» nella sede di quell'ateneo. Il paragone è azzardato. Non mi sembra, infatti, che l'ordinamento tunisino proponga una concezione approfondita della portata del principio di necessaria alterità tra sfera temporale e sfera spirituale.

Per concludere, la sentenza ci dice che il crocifisso nelle scuole pubbliche non sia contrastante, ma addirittura «affermativo e confermativo del principio di laicità dello stato repubblicano» in quanto i valori religiosi del simbolo sono «stati trasfusi nei principi costituzionali di libertà dello Stato, sancendo quindi visivamente e in un'ottica educativa la condivisione di alcuni principi fondamentali della Repubblica con il patrimonio cristiano». Il Tar, così ragionando, si limita ad una pura «citazione» formale del principio, svuotandone, nella sostanza, l'effettiva portata. Come dicevo all'inizio, il giudice amministrativo conferma e sviluppa l'indirizzo esegetico del consiglio di stato, che ha ritenuto legittima l'esposizione dell'immagine in quanto parte, con espressione ricorrente, del «patrimonio» storico del popolo italiano. Vi è però un elemento di novità. L'opera di erosione dell'intimo significato religioso del crocifisso, cominciata con l'assegnazione di una valenza storica e culturale, prosegue, ora, attraverso il richiamo ad una sua portata politico – giuridica, proiettando il segno in un ambito che di «sacro» ha ben poco. Si è già parlato di «profanazione» della croce²². L'argomento è divenuto più consistente.

²² In questo termini si è espressa la corte costituzionale tedesca (*Bundesverfassungsgericht*, sent. 16 maggio 1995, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, pp. 808 ss.), che, affrontando la questione, nel ribadire il significato religioso del crocifisso, ha sottolineato come l'attribuzione al simbolo di un semplice significato culturale si tradurrebbe in una – appunto - «profanazione» dell'effigie, e, pertanto, in una della stessa autonomia confessionale dei cristiani. Per un commento alla pronuncia si vedano M. NUNZIATA, *Difesa della opponibilità del crocifisso nelle aule scolastiche statali: in margine ad una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca*, in *Riv giur. scuola*, 1996, pp. 609 ss.; J. LUTHER, *La croce della democrazia (prime riflessioni su una controversia non risolta)*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1996/3, pp. 681 ss.